

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

Art. 1) Costituzione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della Legge 31.12.2012 n°47 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n° 3 del 20.06.2014, istituisce la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, quale suo organo

Art. 2) Scopi ed attività

1. La Scuola Forense non ha scopo di lucro.
2. Le finalità della Scuola Forense sono:
 - a) La predisposizione e l'organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della Legge Professionale, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 43, comma 2, della Legge Professionale Forense;
 - b) La predisposizione e l'organizzazione dei corsi di formazione continua di cui agli artt. 1, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della Legge Professionale Forense;
 - c) La predisposizione e l'organizzazione dei corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, della Legge Professionale Forense, in

collaborazione e/o convenzione con facoltà di Giurisprudenza;

- d) La predisposizione e l'organizzazione dei corsi per l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio, anche in collaborazione con la Camera Penale;
- e) Lo svolgimento di qualsiasi altra attività formativa o culturale verrà ritenuta opportuna dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.
- f) Ove vi siano le risorse finanziarie è possibile prevedere il conferimento di borse di studio in favore dei corsisti più meritevoli privi di mezzi finanziari.

3. I corsi o singoli eventi formativi potranno essere aperti a tutti gli iscritti, anche di altri Ordini Circondariali, e/o ai praticanti avvocati così come, in casi particolari, agli iscritti di altri Ordini professionali;

4. La Scuola Forense potrà operare in collegamento con le Università, con le quali potranno essere stipulate apposite convenzioni, con altre Scuole Forensi, istituite da altri Ordini Circondariali, sia quali organi dei predetti ovvero in forma di associazione o fondazione ed anche con le Scuole Forensi potranno essere stipulate apposite convenzioni ed infine con le associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense al

fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della Scuola Forense.

5. La Scuola Forense sceglie i propri docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari nonché tra esperti in materie giuridiche o in materie connesse all'attività forense, valutandone i titoli, l'attività svolta, il precedente svolgimento di attività formativa come docenti anche di corsi od eventi di Scuole Forensi, la frequenza ai corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura nonché eventuali pubblicazioni.

6. E' possibile prevedere lo svolgimento di corsi a distanza attraverso strumenti telematici.

Art. 3) **Sede**

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.

Art. 4) **Patrimonio e risorse finanziarie**

1. L'Ordine degli Avvocati di Rieti provvederà al finanziamento della Scuola Forense al fine di garantirle le risorse economiche eventualmente necessarie per lo svolgimento delle sue attività, attraverso uno stanziamento di fondi annuale, oltre ad altri possibili stanziamenti infra annuali. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

2. La Scuola Forense, quale Organo dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, non è dotata di autonomia patrimoniale e dunque sarà sottoposta al controllo contabile dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.

3. La Scuola Forense sarà tuttavia dotata di un suo proprio conto corrente sarà nella titolarità e disponibilità del tesoriere della Scuola Forense ed assoggettata agli obblighi di cui al successivo art. 7, punto 2.3.

4. Per il finanziamento delle proprie attività la Scuola Forense potrà ricevere partecipazioni a spese o finanziamenti da associazioni specialistiche, da associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense, da facoltà di Giurisprudenza e da altri Ordini Professionali ovvero da istituzioni pubbliche o da enti od associazioni private rappresentative di produttori, di imprenditori o di consumatori.

5. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo.

Art. 5) **Organi della Scuola Forense**

1. Sono organi della Scuola Forense:

- a) Il Consiglio Direttivo.
- b) Il Direttore della Scuola Forense.
- c) Il Comitato Scientifico della Scuola Forense.

2. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti rappresenta la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

Art. 6) composizione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre e massimo di sette membri, secondo delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti in sede di nomina.

1.1. Il C.O.A. di Rieti potrà sempre modificare la composizione numerica del Consiglio Direttivo, con propria delibera, nei limiti minimo e massimo sopra indicati.

1.2.I membri del Consiglio Direttivo debbono essere iscritti all'Albo degli Avvocati.

1.3 E' membro di diritto del Consiglio il Direttore della Scuola Forense.

Art. 7) Compiti del Consiglio Direttivo.

1. Il consiglio direttivo ha le funzioni di gestione ed amministrazione della Scuola Forense

2. Il Consiglio Direttivo individua i programmi per lo svolgimento di tutte le attività formative della Scuola Forense, i nominativi di coloro che saranno incaricati di svolgere le

attività formative, il calendario dei corsi e degli eventi formativi provvedendo alla individuazione dei relativi argomenti ed al controllo ed attestazione della frequenza.

2.1. Il Consiglio Direttivo delibera altresì sulle modalità e criteri per il rilascio di ogni attestazione di partecipazione ovvero per il rilascio di ogni eventuale attestazione in ordine alle attività formative che ad essa competono.

2.2. Il Consiglio Direttivo delibera sugli impegni di spesa per lo svolgimento di tutte le attività della Scuola Forense nonché su tutto ciò che riguarda tutte le attività e tutte le questioni riguardanti la Scuola Forense.

2.3 La contabilità verrà gestita all'interno della contabilità del Consiglio dell'Ordine ma verrà tenuto un registro contabile di tutte le attività riconducibili alla Scuola Forense la quale redigerà, entro il 31 Marzo di ogni anno, un rendiconto da presentare al Consiglio dell'Ordine.

Art. 8) Funzionamento del Consiglio Direttivo.

1. Alla prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Tesoriere ed un Segretario.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore ovvero da un numero di membri pari alla maggioranza assoluta di esso ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza e nel calcolo dei voti espressi, non si tiene conto degli astenuti per cui la delibera è approvata quando il numero dei voti favorevoli supera quello dei voti contrari.

4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio dell'Ordine, ha altresì il diritto di partecipare a tutte le attività della Scuola Forense quando lo reputi opportuno così come di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Scientifico.

5. Il caso di parità di voti favorevoli e contrari la delibera è approvata se tra i voti favorevoli vi è quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine o del suo delegato o, in mancanza di questi, di quello del Direttore.

Art. 9) Il Direttore della Scuola Forense.

1. Il Direttore della Scuola Forense deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati nonché all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla giurisdizioni superiori.

2. Il Direttore attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10) Il Comitato Scientifico della Scuola Forense.

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di due e massimo di dieci membri, secondo delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti in sede di nomina. Il C.O.A. di Rieti potrà sempre modificare la composizione numerica del Comitato Scientifico, con propria delibera, nei limiti minimo e massimo sopra indicati.

2. I membri del comitato scientifico sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza

Art. 11) Adempimenti della Scuola forense

Tutti gli adempimenti fiscali e di altro genere dovranno essere svolti dall'Ordine degli Avvocati, di cui la Scuola Forense è un organo, prioritariamente tramite le risorse finanziarie dedicate alla scuola forense, nella disponibilità del tesoriere della Scuola Forense, che dovrà tempestivamente metterle a disposizione e provvedere a predisporre tutti gli adempimenti sopra indicati.

Art. 12) Rinvio

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile.